**CONVENZIONE**

**PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E RETI DATI AD ALTA VELOCITA’**

**SUL TERRITORIO COMUNALE**

**TRA**

* il **COMUNE di CINISELLO BALSAMO** nella persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. e P. I.V.A. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e legale rappresentante,

(di seguito “il Comune”)

**E**

**Open Fiber S.p.A.** (di seguito “Open Fiber”), con sede in Milano, capitale sociale Euro 250.000.000 i.v., codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Milano 09320630966, nella persona dell’Ing. Guido Maria Garrone, nato a Milano il 20/04/1961, c.f. GRRGMR61D20F205A, in qualità di procuratore giusta procura a ministero dott Nicola Atlante, Notaio in Roma, di rep. N° 53642, racc. n° 26857, del 23 /01/2017;

(di seguito “Open Fiber” o “OF”);

di seguito anche indicati singolarmente come “la Parte” ed unitariamente come “le Parti”.

**PREMESSO CHE**

* In data 03 marzo 2015 il Consiglio dei Ministri ha definito e approvato il Piano strategico per lo sviluppo della banda ultra-larga in Italia denominato “*Strategia italiana per la banda ultralarga;* il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, in attuazione della Direttiva 2014/61/UE, ha introdotto norme di semplificazione ed agevolazione delle procedure di realizzazione delle reti in fibra ottica, anche in parziale riforma e ad integrazione della normativa previgente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”) ed all’art. 2 della L. 6 agosto 2008, n. 133;
* l’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 259/2003, come modificato dal citato D.Lgs. 33/2016, prevede che per l’installazione di infrastrutture che comportino la realizzazione di opere civili, scavi e l’occupazione di suolo pubblico, l’istanza di autorizzazione si intende accolta trascorsi i termini abbreviati (di trenta, quindici o otto giorni), previsti per le varie fattispecie di intervento disciplinate dal medesimo articolo, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi;
* l’ art. 2 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i., stabilisce che gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività, da presentare almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori;
* l’art. 3 del D.M. 1 ottobre 2013, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, in particolare con il sopra richiamato art. 2 del D.L. 112/2008 e con il D.Lgs. 33/2016, prevede che l’installazione delle infrastrutture digitali sia effettuata prioritariamente utilizzando infrastrutture stradali ed intercapedini già esistenti ed utilizzate per il passaggio di altri sottoservizi, purché ciò risulti compatibile con le rispettive specifiche norme di settore, in una logica di conservazione e al fine di limitare al massimo l’impatto ambientale degli interventi;
* in coerenza con il sopra descritto Piano strategico nazionale, Open Fiber (di seguito “OF”), , titolare dell’autorizzazione di cui all’art. 25, comma 4, del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni elettroniche), ha avviato un piano per la realizzazione di un’infrastruttura in fibra ottica, su scala nazionale, accessibile a tutti gli operatori interessati, nel rispetto della normativa vigente a livello nazionale ed europeo;
* in particolare, il Piano “Fiber to the home” che OF intende realizzare è finalizzato a portare la fibra spenta fino alle unità immobiliari, abilitando al contempo una rete Ultra Broadband (UBB) a disposizione degli operatori TLC, riutilizzando le infrastrutture esistenti e riducendo al minimo l’impatto dei cantieri di lavoro necessari;
* in tale ambito, OF è interessata a realizzare una rete di telecomunicazioni a banda ultralarga in fibra ottica sul territorio comunale della Città di CINISELLO BALSAMO (di seguito anche “Piano Open Fiber”), assicurandone al contempo la relativa gestione e manutenzione, nonché ad offrire diritti di accesso *wholesale* a condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie a tutti gli attori che ne facciano richiesta;
* a tale riguardo le Parti ritengono di reciproco interesse ed utilità stipulare un’apposita convenzione di portata generale al fine di regolamentare l’utilizzo sinergico delle infrastrutture esistenti e l’impiego di tecniche innovative di costruzione che possano permettere la massima riduzione dei tempi e dei costi d’intervento, garantendo nel contempo un basso impatto ambientale, nonché di prevedere modalità di gestione semplificate degli iter autorizzativi, delle modalità di realizzazione degli interventi e dei relativi flussi comunicativi;
* le Parti convengono che per velocizzare l'esecuzione del Piano Open Fiber e minimizzare i disagi alla cittadinanza è di fondamentale importanza poter utilizzare in quantità significativa le infrastrutture esistenti che risultino tecnicamente idonee e disponibili.

L'adesione del Comune al Piano Open Fiber non costituisce per OF alcun titolo di esclusività e pertanto non preclude lo sviluppo, sul territorio del Comune, di analoghi progetti proposti da soggetti aventi titolo e conformi rispetto alla regolamentazione del settore, ai quali il Comune stesso si riserva di poter aderire.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**Premesse e Allegati**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2**

**Finalità e ambito di applicazione – Piano Open Fiber**

La presente Convenzione disciplina le modalità di interazione tra le Parti in merito all’attuazione di un progetto avente ad oggetto la realizzazione di reti in fibra ottica utilizzando infrastrutture di nuova posa o esistenti.

La presente Convenzione, nel vincolare le Parti all’esecuzione degli impegni assunti, identifica le aree di collaborazione, definisce le metodologie di intervento e di coordinamento, indica il percorso amministrativo per il rilascio dei titoli concessori ed autorizzativi, condivide le modalità di monitoraggio e di eventuale revisione delle procedure per garantirne l’efficienza e l’efficacia.

In particolare OF provvederà a realizzare con mezzi propri l’infrastruttura in fibra ottica in configurazione FTTH che interesserà il Comune di CINISELLO BALSAMO, (di seguito, il “Piano Open Fiber”).

Il Piano Open Fiber verrà attuato attraverso le fasi di autorizzazione e realizzazione di uno o più Progetti (di seguito, “Progetti”), che potranno riguardare gli interventi di infrastrutturazione in fibra ottica da realizzarsi sull’intero territorio comunale.

La presente Convenzione, nell'ambito dell'attuazione del Piano Open Fiber, disciplina:

- le procedure amministrative da seguire per l’ottenimento delle autorizzazioni comunali;

- gli standard tecnici “minimi” di progettazione ed esecuzione delle opere;

- i reciproci rapporti tra OF e l'Amministrazione Comunale relativi:

- la verifica di prefattibilità di utilizzo delle infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc.;

- la verifica in situ della reale possibilità di utilizzo delle infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc.;

- le procedure attuative d'intervento e alle responsabilità su infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc che condividono al loro interno cavi, giunzioni, etc, di differenti proprietari e/o gestori.

**Art. 3**

**Proprietà dei beni e utilizzo delle infrastrutture nella titolarità del Comune o di terzi**

OF e il Comune convengono che le infrastrutture a banda ultra larga ed ogni connessa opera realizzata in virtù della presente Convenzione, siano esse posate nel suolo o nel sottosuolo e soprasuolo pubblico, ovvero posate all'interno di infrastrutture e cavidotti del Comune adibite ad altri servizi e sottoservizi, costituiscono proprietà superficiaria di cui OF è esclusivo titolare e di conseguenza le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali. OF manterrà la proprietà delle infrastrutture, anche una volta spirato il periodo concessorio.

OF potrà richiedere l’uso di infrastrutture nella titolarità del Comune ovvero di altre Pubbliche Amministrazioni, qualora idonee per la posa dei cavi in fibra ottica e per l’installazione di apparecchiature, specificandolo nella relativa domanda di autorizzazione, di cui al successivo art. 4.

A tale riguardo, il Comune consentirà, a titolo gratuito, l’utilizzo delle infrastrutture nella propria titolarità e si adopererà presso le proprie società controllate o partecipate affinché le medesime, analogamente, consentano l’utilizzo anche delle proprie infrastrutture.

Resta inteso che i cavidotti e tutte le altre infrastrutture per sotto servizi del Comune che siano utilizzate da OF nel Piano Open Fiber per lo sviluppo della propria infrastruttura e per l'alloggiamento dei cavi, rimangono di esclusiva proprietà del Comune, il quale ne concede l'uso secondo quanto previsto al successivo art.4.

Il Comune si impegna, altresì, a farsi promotore presso gli altri soggetti gestori di infrastrutture, operanti nel territorio comunale, affinché gli stessi ne consentano l’utilizzo da parte di OF, ed a tale fine si rendano disponibili a fornire alla stessa ogni informazione necessaria alle relative valutazioni, in tempi coerenti con la realizzazione del Piano Open Fiber. I termini e le modalità di tale azione verso i terzi gestori di infrastrutture verranno regolati con apposito disciplinare tra le parti.

OF potrà, tra l’altro, utilizzare, ove compatibili, anche infrastrutture fisiche esistenti di altri operatori, sulla base di specifici accordi stipulati o da stipularsi tra OF e gli operatori medesimi.

**Art. 4**

**Procedimento di autorizzazione**

Sulla base del Progetto definitivola Società proponente si impena a presentare le relative domande di manomissione del suolo pubblico secondo quanto disciplinato dal Titolo III del Regolamento del Sottosuolo Stradale, manomissione e rottura del suolo pubblico vigente (approvato con Delibera di C.C. n. 46 del 31/05/2007) e ad attenersi alla relativa disciplina e secondo quanto indicato nell’art. 6 della presente convenzione.

**Art. 5**

**Indagini preventive**

## Con la presentazione del progetto definitivo la Società si impegna a presentare i risultati di un’ispezione preventiva non invasiva tramite l’utilizzo di georadar (“assaggi orizzontali”, sulla sezione trasversale dello scavo) su tutti i tratti oggetto della richiesta permessi, al fine di coordinare al meglio gli interventi di posa delle infrastrutture con la presenza di altre reti e sottoservizi nel sottosuolo e di verificare in via preventiva l’esistenza di impianti lungo il tracciato.

La Società proponente, nel caso in cui durante l’esecuzione dei lavori dovesse rinvenire canalizzazioni, impianti o manufatti della cui esistenza non vi era traccia nelle verifiche preliminari, che interferiscono anche solo parzialmente con le opere in corso, sarà obbligata a darne immediata comunicazione al Comune ed alle altre Società che gestiscono servizi a rete, per i necessari accordi circa l’esecuzione delle opere protettive da effettuarsi a cura e spese del soggetto tenuto alla esecuzione dei lavori.

**Art. 6**

**Predisposizione elaborati grafici**

I progetti esecutivi allegati alle domande di manomissione del suolo pubblico, redatti in scala 1:1000, dovranno essere elaborati a cura della Società proponente ed accompagnati da una comunicazione con l’indicazione del nominativo di un professionista in qualità di Direttore dei Lavori.

Ciascuna domanda di manomissione del suolo pubblico sarà relativa ad un certo numero di interventi (Lotti) corrispondente agli anelli ottici con i quali è stato suddiviso il territorio del Comune.

A tal proposito si precisa quanto segue:

1. la domanda di manomissione del suolo pubblico sarà caratterizzata da un elaborato grafico dal quale si dovrà individuare chiaramente ciascuna parte di infrastruttura che si andrà a posare.

2. il Comune rilascerà singole Concessioni alla manomissione del suolo pubblico alla Società proponente in qualità di Concessionaria a norma del Regolamento del Sottosuolo stradale manomissione e rottura suolo pubblico vigente.

La Società proponente è altresì obbligata a consegnare al Comune, al termine di ciascun lavoro, gli elaborati grafici progettuali “As Built”, opportunamente revisionati a rappresentare le opere così come effettivamente realizzate. Tali elaborati andranno sottoscritti dalla D.L. o da altro tecnico comunque abilitato nei limiti delle rispettive competenze. In tal senso la Società proponente restituirà al Comune, sia su supporto informatico (SHP e DWG) che su supporto cartaceo, uno stralcio planimetrico con l’individuazione delle zone interessate dal passaggio delle infrastrutture e riportante:

1. il tracciato di posa;
2. l’indicazione delle quote planimetriche sulla cartografia di riferimento;
3. l’indicazione delle profondità di scavo e della profondità di interramento dei cavi rispetto alla soprastante quota di superficie stradale;
4. la posizione esatta delle camerette, dei pozzetti e di eventuali altri manufatti similari costituenti l’impianto;

Anche nel caso in cui venga utilizzata la posa di un’infrastruttura già esistente occorre consegnare, al termine del lavoro, l’elaborato grafico progettuale “as built”, revisionando ed evidenziando le opere come effettivamente realizzate, con riporto dei dati analoghi a quanto indicato nei punti precedenti.

**Art. 7**

**Adempimenti ai fini del D.Lgs. 33/2016**

Con riferimento agli obblighi introdotti dal D.Lgs. 33/2016, in particolare dagli articoli 4, 5 e 6, le Parti si impegnano a concordare, eventualmente anche attraverso successivi specifici accordi integrativi, forme di collaborazione e sinergie mirate a contenere quanto più possibile i tempi di realizzazione del Piano Open Fiber.

**Art. 8**

**Interlocuzione con la Soprintendenza nel caso di vincoli ambientali, culturali e paesaggistici**

Tenuto conto del carattere di urgenza e della piena condivisione, anche da parte del Comune, circa la necessità, rilevanza e utilità anche pubblica degli interventi previsti dal Piano Open Fiber, il Comune si impegna a collaborare con OF nell’individuazione delle più opportune soluzioni tecniche ed amministrative da condividere con la Soprintendenza competente al rilascio del relativo benestare nel caso di vincoli ambientali, culturali, paesaggistici e archeologici.

Ove risultino definiti accordi e/o disciplinari con le Soprintendenze relativi alla individuazione e definizione di modalità tecniche e tipologie standard di realizzazione ed esecuzione degli interventi previsti dal Piano Open Fiber, gli interventi previsti nei singoli Progetti sottoposti all’autorizzazione del Comune che siano conformi alle modalità tecniche e tipologie standard di realizzazione concordate con le Soprintendenze stesse, potranno considerarsi pre-autorizzati ai fini ambientali, archeologici, culturali e/o paesaggistici, con ciò senza necessità di acquisire un ulteriore esplicito benestare da parte delle Soprintendenze e senza necessità di avviare la conferenza dei servizi per tali interventi.

8

Resta ferma in ogni caso, l’applicazione della vigente normativa in materia di vincoli ambientali, archeologici, culturali e/o paesaggistici, che già prevede procedure autorizzative semplificate qualora gli interventi da realizzare in presenza di vincoli possano considerarsi di lieve entità, ovvero altre semplificazioni procedimentali (art. 146, comma 9 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

**Art. 9**

**Utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale**

Con la presente Convenzione il Comune autorizza OF, a seguito dei sopralluoghi propedeutici svolti dalla stessa e fatte salve eventuali prescrizione delle Soprintendenze, ad utilizzare le seguenti tecniche per la realizzazione di infrastrutture:

* 1. minitrincea one day dig,
  2. minitrincea tradizionale,
  3. no-dig.
  4. Posa in rete aerea

La trincea tradizionale sarà prevista solo ove non sia possibile ricorrere a nessuna delle altre soluzioni.

L'esecuzione dei lavori in generale sarà effettuata nel rispetto delle norme tecniche vigenti applicabili al momento della progettazione e dell'esecuzione ed in particolare delle norme CEI UNI 70029 e CEI UNI 70030 e delle Guide CEI 306-22, CEI 306-2, CEI 64-100/1, 64-100/2, 64-100/3 , 64-19 e 64-19 V1 e successivi aggiornamenti, oltre alle ulteriori norme applicabili.

Saranno utilizzati materiali e componenti di impianto conformi alle norme tecniche di riferimento.

**Art. 10**

**Manutenzione degli impianti interrati**

I cavidotti e tutte le altre infrastrutture per sotto servizi del Comune che siano utilizzate da OF nel Piano Open Fiber per lo sviluppo della propria infrastruttura e per l'alloggiamento dei cavi, rimangono di esclusiva proprietà del Comune. La Società proponente si impegna ad accollarsi parte dell’onere della manutenzione della porzione delle infrastrutture (tubazioni e pozzetti) utilizzate fino ad un massimo di 10 interventi all’anno.

Le reti, compresi tutti i manufatti interrati o collocati sul suolo comunale, le opere accessorie e quant’altro posato dalla Società proponente , devono essere mantenuti da quest’ultima. I cavi, i manufatti, i materiali e gli impianti di qualsiasi tipo, non più utilizzati, potranno essere asportati in accordo e nell’interesse del Comune a cura e spese della Società proponente, segnalando al Comune stesso la relativa rimozione.

.

**Art. 11**

**Impegni della Società proponente**

La Società proponente si impegna a:

* rispettare quanto disciplinato nel d.Lgs. n. 285 /92 “Nuovo Codice della Strada”, nel d.P.R. n. 495/92 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada” e nel Regolamento del Sottosuolo Stradale, manomissione e rottura del suolo pubblico vigente (approvato con Delibera di C.C. n. 46 del 31/05/2007) che qui si intende interamente richiamato, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla regolarità e sicurezza della circolazione stradale ed alla tutela dell'infrastruttura stradale, nel rispetto di tutte le altre norme vigenti che disciplinano la sicurezza dei lavoratori nei cantieri stradali (d.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
* rispettare le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino, sia provvisorio sia definitivo, fissate dal Regolamento del Sottosuolo Stradale, manomissione e rottura del suolo pubblico vigente (approvato con Delibera di C.C. n. 46 del 31/05/2007) ovvero dal Decreto 01 ottobre 2013 “*Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali*”, pubblicato in G.U. il 17 ottobre 2013 ed entrato in vigore il 1° novembre 2013 laddove applicabile sia per quanto riguarda il posizionamento delle infrastrutture digitali che per le metodologie di scavo e ripristino;
* trasmettere al Comune almeno una volta ogni 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione e comunque a seguito di esplicita richiesta del Comune stesso per le esigenze legate al Catasto sottosuolo, le planimetrie delle reti e delle infrastrutture gestite in formato digitale rieditabile secondo le specifiche della Regione Lombardia (SHP file georeferenziati); le planimetrie dovranno diversificare le reti posate in strutture ed alloggiamenti di proprietà comunale dalle reti posate in altre strutture ed alloggiamenti specificandone per queste ultime il proprietario;
* installare prioritariamente le infrastrutture digitali negli alloggiamenti già disponibili, che risultino efficientemente utilizzabili ed appositamente predisposti nelle sedi delle infrastrutture stradali, o comunque nei manufatti quali cunicoli, pozzetti, cavidotti e intercapedini, già utilizzati per il passaggio di altri sottoservizi, purché ciò risulti compatibile con le rispettive specifiche norme di settore ;
* osservare ed ottemperare ad eventuali prescrizioni impartite dal Comune in fase di valutazione del Progetto definitivo e/o in fase autorizzativa, dettate da ragioni di sicurezza della circolazione stradale ed in funzione della tipologia dell’opera da realizzare;
* richiamare la presente Convenzione in ogni richiesta di autorizzazione;

Il Progetto definitivo ed i progetti esecutivi allegati alle domande di manomissione del suolo pubblico mireranno comunque ad ottimizzare gli interventi di scavo, al fine di rendere l’impatto sul territorio il più razionale possibile.

Tutti i lavori occorrenti per la realizzazione della rete saranno eseguiti a totale cura e spese della Società proponente, con l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari per garantire l’incolumità delle persone nel rispetto della legislazione vigente.

La Società proponente ha l’obbligo di osservare le condizioni e prescrizioni per la conservazione delle strade e per la sicurezza della circolazione di cui alla normativa di settore ovvero dal Decreto 01 ottobre 2013 “*Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali*”, pubblicato in G.U. il 17 ottobre 2013 ed entrato in vigore il 1° novembre 2013 laddove applicabile sia per quanto riguarda il posizionamento delle infrastrutture digitali che per le metodologie di scavo e ripristino). La Società proponente si impegna a partecipare con propri rappresentanti a tutte le iniziative che il Comune riterrà di porre in essere per ottimizzare e coordinare le attività della Società proponente, al fine di concordare soluzioni ottimali ed evitare disagi ai cittadini; in particolare la Società proponente sarà tenuta a partecipare alle riunioni di coordinamento che verranno indette ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Regolamento del Sottosuolo Stradale, manomissione e rottura del suolo pubblico.

**Art. 12**

**Obblighi di OF**

Nell’esecuzione delle attività, OF si impegna:

* ad eseguire i lavori a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di ogni normativa tecnica di settore applicabile;
* a vigilare affinché i terzi dalla stessa incaricati di svolgere attività ricadenti a qualsiasi titolo nell’ambito di operatività della Convenzione, operino nel pieno rispetto della legge e di ogni disciplina di settore applicabile;
* ad adottare ogni cautela necessaria a garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini e di chiunque altro fruisca dell’infrastruttura stradale durante i lavori;
* ad utilizzare, ove compatibili e rese disponibili in tempi brevi, anche le infrastrutture fisiche esistenti di altri operatori, impegnandosi quindi a contenere al minimo indispensabile la realizzazione di nuovi scavi, come previsto dalla normativa vigente;
* ad adottare immediate misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità derivante dallo svolgimento dei lavori di realizzazione della rete;
* ad effettuare i ripristini stradali in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente disciplinante il settore;
* a provvedere agli eventuali oneri di manutenzione della rete
* ad inserire nei singoli Progetti la realizzazione di connessioni (in fibra spenta) per gli immobili sedi di scuole comunali, uffici e sedi in generale dell’Amministrazione Comunale di **CINISELLO BALSAMO** , restando a carico del Comune gli oneri inerenti l’attivazione e la gestione della connettività. Il Comune si impegna ad utilizzare le infrastrutture esclusivamente per le proprie attività istituzionali a servizio della propria rete privata.

**Art. 13**

**Impegni del Comune**

Nell’ambito della Convenzione, il Comune si impegna a definire adeguate procedure per una copertura intensiva del territorio in un ambito pianificatorio, programmatorio e autorizzativo di lungo termine procedendo a:

* nominare, con Provvedimento del Sindaco contestuale alla sottoscrizione della presente Convenzione, un Punto Unico di Contatto (PUC) con il compito tra l’altro, di agevolare e supportare le operazioni finalizzate alla realizzazione del Piano Open Fiber e di stipulare apposito disciplinare tra l’Amministrazione Comunale e OF, con la quale disciplinare le modalità procedurali dell’intervento e gli impegni a carico delle Parti, nonché di adottare tutti gli atti necessari alla realizzazione del progetto in parola, anche se rientranti nelle competenze di altri Direttori o altre strutture dell’Ente ed in loro sostituzione;
* favorire l’utilizzo, ove possibile, di nuove tecnologie di scavo atte a ridurre l’impatto delle opere sia in termini di disagi ai cittadini e sia in termini di riduzione dei tempi e costi degli interventi, garantendo nel contempo la piena salvaguardia sia delle funzioni svolte dalla viabilità comunale sia delle preesistenze in sottosuolo;
* informare in via preventiva OF, nel caso di interventi sulla sede stradale o sulle infrastrutture comunali utilizzate, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio gestito da OF, anche in considerazione della natura di pubblica utilità del servizio stesso, fornendo alla stessa indicazioni dettagliate circa tipologia, modalità e tempistica degli interventi. In questi casi, OF assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza dell’infrastruttura nel più breve tempo possibile. A tal fine il Comune garantirà la massima collaborazione e, ove richiesto da OF, si coordinerà con la stessa per l’individuazione della migliore soluzione tecnica di intervento sulla sede stradale o sulle infrastrutture comunali in modo da minimizzare il rischio di sospensioni/interruzioni del servizio fornito da OF. OF ha il diritto di presenziare con i suoi tecnici all’esecuzione dei suddetti interventi da parte del comune.
* favorire l’installazione delle infrastrutture digitali prioritariamente negli eventuali alloggiamenti esistenti e disponibili. A tale riguardo, il Comune consentirà, a titolo gratuito, l’utilizzo delle infrastrutture nella propria titolarità e si adopererà presso le proprie società controllate o partecipate affinché le medesime, analogamente, consentano l’utilizzo anche delle proprie infrastrutture
* comunicare alla Società proponente la programmazione delle Opere pubbliche stradali previste e l’elenco delle Opere pubbliche stradali già realizzate per le quali vige il divieto di manomissione per due anni dalla data di collaudo, così da consentire all’Società proponente un adeguata crono programmazione degli interventi da anticipare o posticipare in rapporto alla programmazione delle opere comunali;
* fornire le condizioni e le prescrizioni tecniche per gli eventuali utilizzi delle strutture e degli alloggiamenti di proprietà comunale.

**Art. 14**

**Oneri ed esenzioni**

Le Parti convengono che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente Convenzione, OF è espressamente esentata dal pagamento di canoni od oneri di qualsivoglia natura a favore del Comune (quali canoni, cauzioni o fideiussioni), ad eccezione di quelli dovuti ai sensi dell’art. 93 comma 2, del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) come specificato nell’art. 12, comma 3 del D.Lgs. 33/2016, i quali si applicheranno, in ogni caso, esclusivamente in relazione ai nuovi scavi, restando comunque inteso che nulla sarà dovuto nei casi di utilizzo di infrastrutture preesistenti.

**Art. 15**

**Garanzie**

Per tutta la durata della Convenzione ed al momento della stipula della sottoscrizione della stessa, la Società proponente si impegna a mantenere efficace una Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, contenente le seguenti coperture minime:

* danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori non inferiore a euro 1.000.000,00;
* responsabilità civile verso terzi non inferiore a euro 500.000,00;

A garanzia dell’esatta esecuzione dei lavori e completo adempimento degli impegni assunti con il presente atto la Società proponente si impegna inoltre a prestare in favore del Comune, qualora non già attivata, una fidejussione fino ad una concorrenza di un importo paria a 50.000,00, tacitamente rinnovabile di anno in anno.

**Art. 16**

**Referenti**

Entro e non oltre trenta giorni dalla stipula della presente Convenzione, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all’altra il nominativo dei propri referenti.

**Art. 17**

**Iniziative di comunicazione in merito alla realizzazione del Piano Open Fiber**

Al fine di conseguire la più ampia e corretta diffusione delle informazioni relative alla realizzazione del Piano Open Fiber, le Parti si impegnano reciprocamente a coordinare le rispettive iniziative di comunicazione che potranno essere avviate, a tale riguardo, nei confronti della collettività e di ogni soggetto interessato.

**Art. 18**

**Durata dell’accordo, recesso e spese**

Il presente accordo avrà durata di anni 15 al termine dei quali lo stesso perderà ogni efficacia tra le parti.

Le spese relative al presente atto, comprese quelle per la sua registrazione, sono a carico del Soggetto proponente.

L’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata dalla Società proponente almeno sei mesi prima della data di scadenza; Il Comune, valuterà l’opportunità e le condizioni del rinnovo, alla luce delle circostanze di fatto all’epoca della richiesta tenendo conto dell’investimento realizzato dalla Società e del servizio da questa svolto.

**Art. 19**

**Riservatezza**

Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate le Informazioni Confidenziali, come di seguito definite, e pertanto a non divulgarle senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.

Si considera “Informazione Confidenziale” ogni informazione relativa al Piano Open Fiber ed ai singoli Progetti, nonché qualunque informazione qualificata come tale dalla Parte che la rende nota, ovvero che detta Parte intenda e consideri come tale, nonché l’informazione cui si abbia accesso in conseguenza della sottoscrizione della presente Convenzione.

In ogni caso, Informazione Confidenziale non può essere considerata l’informazione (i) che la Parte ricevente abbia sviluppato o acquisito indipendentemente; (ii) che diventi di pubblico dominio (per ragioni diverse da un inadempimento attribuibile alla Parte ricevente), (iii) che sia resa nota dalla Parte che detiene l’informazione a terzi che non siano vincolati da obblighi di riservatezza, o (IV) che sia stata ricevuta legittimamente da terzi che non siano vincolati da obblighi di riservatezza.

Gli obblighi di cui al presente punto non impediscono la divulgazione che sia richiesta dalla legge, purché la Parte tenuta a rendere nota l’informazione notifichi immediatamente e prima della divulgazione detta circostanza all’altra Parte.

L’Informazione Confidenziale continuerà a restare in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo nella titolarità della Parte che l’ha resa nota, e potrà essere utilizzata dalla Parte ricevente esclusivamente nell’ambito e per le finalità previste dalla presente Convenzione.

Gli obblighi di cui al presente punto resteranno in essere per i due anni successivi alla scadenza o alla cessazione anticipata della presente Convenzione.

**Art. 20**

**Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), i dati personali che vengono acquisiti reciprocamente nell’ambito dell’esecuzione della presente Convenzione, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea.

Tali dati saranno conservati per la durata della Convenzione e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ciascuna Parte consente espressamente all'altra di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

Ai   titolari del trattamento OpEn Fiber e Comune di CINISELLO BALSAMO, si potranno inoltrare eventuali richieste ai sensi dell’art. 7 del citato Decreto Legislativo, relative ad aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione dei propri dati.

**Art. 21**

**Applicazione delle norme**

Per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione, si applicano le norme vigenti in materia.

Il Comune dichiara e riconosce - in relazione alle previsioni contenute nella presente Convenzione e con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni - di essere a conoscenza dei principi, delle norme e degli standard previsti sia dal Modello Organizzativo sia dal Codice Etico di OF. Conseguentemente, in qualsivoglia rapporto di natura negoziale e non, intrattenuto con OF, il Comune si obbliga sin da ora a rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo e a far sì che le medesime previsioni vengano rispettate anche dai propri dipendenti e/o consulenti OF.

**Art. 22**

**Foro competente**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione, applicazione o esecuzione della Convenzione, sarà deferita alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Milano.

Resta inteso che, in pendenza di giudizio e fino all’emissione della relativa sentenza, le Parti assicureranno la regolare esecuzione delle attività previste.